



Comune di Canzo

Provincia di Como

STATUTO del COMUNE DI CANZO

**Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17 febbraio 1995
con deliberazioni nn. 11/1 e n. 11/2**

(Esecutive con provvedimento del C.R.C. del 23 marzo 1995 – nn. 15342 e 15343)
Pubblicazione sul B.U.R.L. del 22/05/1995 n. 21/5

**Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13 ottobre 1995
con deliberazione n. 89**

(Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 31 ottobre 1995 – n. 53305)
Pubblicazione sul B.U.R.L. del 18/12/1995 n. 51/1

**Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 07 febbraio 2000
con deliberazione n. 04**

(Esecutiva con provvedimento dell'O.R.E.CO. del 17 maggio 2000 – n. 124)
Pubblicazione sul B.U.R.L. del 31/07/2000 n. 31/12

INDICE

- Art. 1 - Autonomia statutaria
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 - Territorio e sede comunale
- Art. 5 - Albo pretorio
- Art. 6 - Stemma e gonfalone comunale
- Art. 7 - Organi del Comune
- Art. 8 - Consiglio Comunale
- Art. 9 - Competenze ed attribuzione del Consiglio Comunale
- Art. 9bis – Discussione del programma di governo
- Art. 10 - Sessioni e convocazione
- Art. 11 - Norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 12 - Il Consigliere Comunale
- Art. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali
- Art. 14 - Commissioni consiliari
- Art. 15 - Attribuzioni delle commissioni consiliari
- Art. 16 - Gruppi consiliari
- Art. 17 - Giunta Comunale
- Art. 18 - Elezioni del Sindaco e della Giunta Comunale
- Art. 19 - Composizione della Giunta Comunale
- Art. 20 - Norme generali di funzionamento della Giunta Comunale
- Art. 21 - Attribuzioni della Giunta Comunale
- Art. 22 - Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 23 - Il Sindaco
- Art. 24 - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 25 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 26 - Attribuzione di organizzazione
- Art. 27 - Sindaco quale ufficiale di governo
- Art. 28 - Ordinanze
- Art. 29 - Vice Sindaco ed Assessore anziano
- Art. 30 - Segretario comunale ruolo e funzioni
- Art. 31 - Attribuzioni di legalità e garanzia
- Art. 32 - Attribuzioni consultive
- Art. 33 - Responsabilità
- Art. 34 - Vice Segretario comunale
- Art. 35 - Uffici - Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 36 - Struttura
- Art. 37 - Personale
- Art. 38 - Servizi - Forme di gestione
- Art. 39 - Gestione in economia
- Art. 40 - Azienda speciale
- Art. 41 - Istituzione
- Art. 42 - Il Consiglio di amministrazione
- Art. 43 - Il Presidente
- Art. 44 - Il Direttore
- Art. 45 - Nomina e revoca

- Art. 46 - Società a prevalente capitale pubblico locale
- Art. 47 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni
- Art. 48 - Controllo interno - Principi e criteri
- Art. 49 - Il Revisore dei conti
- Art. 50 - Il rendiconto della gestione
- Art. 51 - Forme collaborative - Principio di cooperazione
- Art. 52 - Convenzioni
- Art. 53 - Consorzi
- Art. 54 - Unione di Comuni
- Art. 55 - Accordi di programma
- Art. 56 - Partecipazione popolare
- Art. 57 - Iniziativa politica ed amministrativa - Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 58 - Istanze
- Art. 59 - Petizioni
- Art. 60 - Proposte
- Art. 61 - Associazionismo e partecipazione – Principi generali
- Art. 62 - Associazioni
- Art. 63 - Organismi di partecipazione
- Art. 64 - Incentivazione
- Art. 65 - Referendum
- Art. 66 - Effetti del referendum
- Art. 67 - Diritto di accesso
- Art. 68 - Diritto di informazione
- Art. 69 - Difensore civico - Istituzione
- Art. 70 - Nomina - Revoca - Decadenza
- Art. 71 - Requisiti
- Art. 72 - Mezzi e prerogative
- Art. 73 - Modalità e procedure di intervento
- Art. 74 - Appalti e contratti procedure negoziali
- Art. 75 - Funzione normativa - Statuto
- Art. 76 - Revisione dello Statuto
- Art. 77 - Regolamenti
- Art. 78 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
- Art. 79 - Entrata in vigore

Art. 1- Autonomia statutaria

1. Il Comune è ente autonomo locale che ha la rappresentatività generale della propria comunità secondo i principi della Costituzione, delle leggi generali dello Stato e del presente Statuto.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

3. Il Comune esercita le funzioni proprie quali risultano indicate dall'art. 9 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune:

a) promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione;

b) persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati;

c) garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione Comunale;

d) ispira la propria azione ai principi della tutela e dello sviluppo coordinato delle risorse umane, naturali, ambientali, economiche, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza la propria finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono basati sui principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di Asso, Caslino d'Erba, Castelmarte, Proserpio, Longone al Segrino, Eupilio, Civate, Valmadrera e Valbrona.

2. Gli organi elettivi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

3. L'istituzione di borgate e frazioni e la modifica della loro denominazione può essere proposta dal Consiglio previo referendum.

4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Mazzini.

5. La modifica della sede comunale è proposta dal Consiglio.

Art. 5 - Albo Pretorio

1. Nella sede comunale deve essere individuato un apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Deve essere garantita l'accessibilità e la facilità di lettura degli atti pubblicati all'Albo Pretorio.

3. Il Segretario Comunale, avvalendosi della collaborazione del Messo Comunale, che ne attesta la pubblicazione, cura l'affissione all'Albo Pretorio degli atti di cui al comma 1 e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Ai soli fini di una maggiore conoscenza e diffusione degli atti ed avvisi più importanti sono collocati sul territorio altri appositi Albi.

Art. 6 - Stemma e gonfalone comunale

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio.

2. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Canzo.

3. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, purché con la contemporanea presenza del Sindaco e nel rispetto delle norme di cui al D.P.C.M. 3 giugno 1986, si può esibire il gonfalone comunale.

4. Lo stemma comunale può essere concesso in particolari occasioni in uso ad Enti ed Associazioni operanti nel territorio comunale previa deliberazione della Giunta.

Art. 7 - Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

2. Le indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni e attività, sono stabilite dalla legge.

Art. 8 - Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalle leggi.

2. Il Consiglio, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo, esercita il controllo politico-amministrativo ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio regolerà tutte le procedure relative alla organizzazione ed al funzionamento dello stesso e delle Commissioni Consiliari, compreso anche il metodo di votazione.

Art. 9 - Competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio:

- a) esercita la potestà e le competenze previste dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto;
- b) svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari;
- c) impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
- d) ha competenza specifica in materia di indirizzo, programmazione e produzione regolamentare;
- e) esercita funzioni ispettive sull'autorità dell'Amministrazione con possibilità di istituire al proprio interno commissioni di indagine, i cui poteri, funzionamento e composizione sono disciplinati al successivo art. 15.

2. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 9 bis - Discussione del programma di governo

1. Entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, predispone il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro i 30 giorni successivi il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.

5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 10 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono inserite le proposte di deliberazione previste dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 della legge 8 giugno, 1990, n. 142.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che ne formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta e ne presiede i lavori secondo le norme del Regolamento di funzionamento del Consiglio.

4. Gli adempimenti del comma 3, in caso di decadenza, rimozione e decesso del Sindaco, sono assolte dal Vice-Sindaco.

5. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco

b) per deliberazione della Giunta;

c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati ed in tal caso deve essere convocato entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalle leggi e previa diffida.

7. Il Consiglio è convocato d'urgenza, con un preavviso di 24 ore, quando la stessa sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In ogni caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 11 - Norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari è approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati e la stessa maggioranza è richiesta per le sue modificazioni.

2. Ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

Art. 12 - Il Consigliere Comunale

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni del Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha riportato il maggior numero di voti in occasione delle elezioni.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono rassegnate al Sindaco.

Art. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consiglio, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, e ciò ai soli fini della notifica degli atti.

4. Per assicurare la massima trasparenza, i Consiglieri devono comunicare ogni anno, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, i redditi posseduti.

5. Per il computo del quorum previsto dall'art. 45, comma 2 e 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142 si fa riferimento al numero di Consiglieri per legge assegnati al Comune.

6. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare alle riunioni delle Commissioni di cui fanno parte. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa.

7. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno può essere dichiarato decaduto. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa.

8. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su istanza di almeno tre Consiglieri. L'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere si attua con l'avviso notificato all'interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

9. Gli Assessori che non sono Consiglieri Comunali non hanno diritto di voto.

Art. 14 – Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio può istituire Commissioni Consiliari permanenti, composte dai soli Consiglieri, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Per l'esame di specifici argomenti le Commissioni Consiliari possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, gli organismi associativi, i funzionari ed i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

4. Il Sindaco e gli Assessori, ove non ne facciano parte, hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari, senza diritto di voto.

5. Le Commissioni Consiliari esprimono solo un parere consultivo.

6. La nomina delle Commissioni previste da disposizioni di legge e di Regolamento che siano interamente composte da Consiglieri è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento.

7. La nomina delle altre Commissioni previste da Leggi e da Regolamenti, è effettuata dalla Giunta, in base alle designazioni della stessa richieste al Consiglio ed agli Enti, Associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti sia di esclusiva competenza Comunale, essa viene effettuata dalla Giunta fra le persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza nell'espletamento dell'incarico.

8. Il Commissario che, senza giustificato motivo, non interviene a n. 3 sedute consecutive può essere dichiarato decaduto.

9. Per la procedura di decadenza si applica la normativa di cui al comma 8 dell'art. 13 del presente Statuto.

Art. 15 - Attribuzioni delle Commissioni Consiliari

1. Compito principale delle Commissioni Consiliari permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi fondamentali del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni Consiliari temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate, ove se ne presenti la necessità, dal Consiglio.

3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente della Commissione;

b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c) le forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.

4. I pareri espressi dalle Commissioni vanno allegati agli atti del Consiglio.

5. Le Commissioni di indagini sono nominate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri.

6. Le Commissioni di indagini sono composte da un numero di membri proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari e sono presiedute dal Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità dal Consigliere che abbia riportato più voti in occasione delle elezioni.

7. Nelle delibera di nomina delle Commissioni ispettive, è fissato il termine entro il quale le Commissioni devono trasmettere al Consiglio Comunale la relazione conclusiva sull'attività svolta.

8. Il Presidente della Commissione fissa la data delle sedute e convoca i membri.

9. Il Commissario che senza giustificato motivo non interviene a n. 3 sedute consecutive, può essere dichiarato decaduto.

10. Per la procedure di decadenza si applica la normativa di cui al comma 8 dell'art. 13 dello Statuto.

11. La Commissione può svolgere la propria attività acquisendo tutti gli atti e documenti necessari anche non aventi rilevanza esterna.

12. Tutti i dipendenti del Comune sono tenuti a prestare la loro collaborazione ed a fornire tempestivamente quanto richiesto dalla Commissione.

13. Il parere conclusivo della Commissione è trasmesso al Consiglio Comunale, entro il termine stabilito, per i provvedimenti previsti dalle leggi e dal Regolamento.

Art. 16 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 17 - Giunta Comunale

1. La Giunta:
 - a) è l'organo di governo del Comune;
 - b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza;
 - c) adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio;
 - d) esamina collegialmente gli argomenti da sottoporre al Consiglio.

Art. 18 - Elezioni del Sindaco e della Giunta Comunale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco può nominare un numero massimo di due assessori, cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
4. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
5. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore, non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
7. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status del Sindaco e degli Assessori i relativi istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.
8. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
9. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
10. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco.
11. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 19 - Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 6 Assessori compreso il Vice Sindaco.

Art. 20 - Norme generali di funzionamento della Giunta Comunale

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
3. In caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco o dall'Assessore anziano.
4. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di un Assessore il Sindaco ne assume provvisoriamente la funzione od incarica altro Assessore.
6. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne assume pro-tempore le funzioni od incarica altro Assessore.
7. Il Sindaco può disporre che nelle adunanze della Giunta nel corso dell'esame di particolari argomenti siano invitati per essere sentiti, con funzioni consultive, funzionari del Comune, tecnici, il Revisore dei Conti, i Capigruppo, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni e persone direttamente interessate al problema. La presenza degli invitati è limitata alla sola trattazione del problema.
8. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.
9. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
10. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
11. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
12. Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti della legge e dello Statuto, l'Assessore più anziano di età fra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.

Art. 21- Attribuzioni della Giunta Comunale

1. Le competenze della Giunta sono definite dall'art. 36 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed hanno carattere generale ed inoltre:
 - a) la Giunta collabora con il Sindaco all'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali nelle materie che non rientrano nella competenza del Consiglio Comunale stabilite dalla legge;
 - b) svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie

competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto;

c) compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio, al Sindaco ed agli organi burocratici del Comune;

d) riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, il cosiddetto Conto Morale, da presentarsi in sede di approvazione del Conto Consuntivo;

e) esercita attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;

f) nomina il difensore nell'ipotesi che l'Amministrazione Comunale debba promuovere un giudizio o sia in esso convenuta;

2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati dei quali hanno la delega.

Art. 22 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Sono organi collegiali il Consiglio, la Giunta e le Commissioni.

2. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti (uguale metà più uno) assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo diversa disposizione di legge, Statuto o Regolamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità e con i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente dal Segretario Comunale, per il Consiglio anche dal Consigliere anziano, per la Giunta anche dall'Assessore anziano e per le Commissioni anche dal componente più anziano fra i presenti.

Art. 23 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo della attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 24 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori;
- e) può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- f) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- g) ha facoltà di delega;
- h) promuove ed assume iniziative al fine di concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio;
- i) può sentire i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- l) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- m) adotta le ordinanze ordinarie;
- n) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- o) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge assegna alla competenza del Comune;
- p) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;
- q) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
- r) determina, sentita la Giunta, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- s) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio prenda atto della decadenza della Giunta;
- t) stipula in rappresentanza del Comune i contratti già conclusi;
- u) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla disposizione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nel termine di 45 giorni dall'insediamento;
- v) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali sentito il parere del Segretario o, se nominato, del Direttore Generale, in base a criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita nel Comune;
- v.1) quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze del Comune, l'attribuzione delle funzioni di cui alla precedente lettera v) può essere assegnata a soggetti esterni ai sensi del 5° comma dell'art. 51 della L. 142/1990, mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti

che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto;

v.2) il Sindaco definisce e conferisce gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 36, comma 5 ter della L. 142/1990 con contratto scritto, previo parere del Segretario o del Direttore Generale, se nominato;

z) risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;

z.1) autorizza a promuovere una azione giudiziaria o resistere ad essa qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio;

z.2) nomina gli altri componenti delle commissioni di appalto, quelle per l'appalto-concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma 31, lett. a) e b) dell'art. 51 della L. 142/1990 e avvalendosi, di norma, delle professionalità previste nella struttura dell'Ente.

2. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo devono essere presentate al Sindaco in forma scritta.

3. Anche le risposte alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo saranno formulate dal Sindaco in forma scritta.

4. Le istanze di sindacato ispettivo possono riguardare unicamente enti, attività ed uffici del Comune.

5. E' escluso l'esercizio di sindacato ispettivo nei confronti di atti o fatti estranei all'attività del Comune o rivolto a sostituire i normali strumenti giuridici previsti dall'ordinamento giuridico.

6. Nel caso la complessità della materia oggetto di interrogazioni o di sindacato ispettivo richiedesse un termine superiore ai 30 giorni, il Sindaco ne darà comunicazione tempestiva al Consigliere Comunale interessato e fisserà il termine necessario per rispondere.

Art. 25 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio;

e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 26 - Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio e lo presiede. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri assegnati provvede alla convocazione del Consiglio;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, ai sensi del Regolamento;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalla legge;

d) propone gli argomenti da trattare nelle sedute della Giunta;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori o Consiglieri;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 27- Sindaco quale ufficiale di governo

1. Le attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo sono quelle elencate all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art 28 - Ordinanze

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in norme legislative e regolamentari generali il Sindaco emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di Messo Comunale all'interessato o agli interessati. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.

5. Se i destinatari non adempiono entro il termine stabilito all'ordine impartito dal Sindaco i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorre con l'assistenza della forza pubblica, e delle spese incontrate sarà fatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà passata all'esattore il quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempienti, coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

6. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

7. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

Art. 29 - Vice Sindaco ed Assessore anziano

1. Il Sindaco nomina il Vice-Sindaco fra gli Assessori scelti fra i Consiglieri Comunali. Il Vice-Sindaco ha la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento e può essere designato nel documento programmatico.

2. Della nomina devono essere informati il Prefetto la Giunta ed il Consiglio.

3. In caso di assenza, di impedimento temporaneo, sospensione, dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, tutte le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

4. Gli Assessori, in caso di assenza od impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

5. L'Assessore anziano in caso di decadenza dalla carica di Vice-Sindaco ne esercita temporaneamente tutte le funzioni.

Art. 30 - Segretario Comunale - Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Comunale, funzionario statale:

a) nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che impartisce le direttive tecnico-amministrative agli uffici ed ai servizi del Comune;

b) nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi;

c) verifica l'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta;

d) assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile della direzione del servizio competente;

e) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta; senza diritto di voto, esprimendo, ove possibile in tale sede, il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni, quando per tale attività non gli necessiti l'acquisizione di altri dati o pareri tecnico-amministrativi per una corretta espressione del parere.

2. Il Segretario Comunale esercita, oltre a quelle previste dal precedente comma, le seguenti altre funzioni:

a) roga i contratti nell'interesse del Comune;

b) autorizza le missioni, i congedi ordinari ed i permessi del personale con l'osservanza delle norme vigenti e del Regolamento;

c) adotta i provvedimenti necessari per l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo segnalando al Sindaco le cause dell'eventuale disfunzione;

d) adotta, sulla base dell'apposito Regolamento, i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme dell'apposito Regolamento;

e) sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;

f) presiede le Commissioni di gara e di concorso;

g) adotta e sottoscrive gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze.

3. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 31 - Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario Comunale:

a) partecipa direttamente, entro i limiti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, alle sedute degli organi collegiali e delle Commissioni ove ne sia prevista la presenza curandone altresì la verbalizzazione ove gli spetti;

b) riceve la richiesta di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale;

c) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

d) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, degli Assessori, e le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva;

e) cura la trasmissione degli atti deliberativi agli organi competenti per il loro controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 32 - Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

2. Se richiesto, ove in possesso dei necessari elementi tecnico amministrativi, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed agli Assessori.

Art. 33 – Responsabilità

1. Il Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, esprime anche il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quando il Comune non abbia il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria.

2. Il Segretario Comunale è responsabile, unitamente ai responsabili dei servizi interessati:

- a) della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica dell'Ente;
- b) degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni.

Art. 34 - Vice Segretario Comunale

1. Il Vice Segretario Comunale svolge funzioni vicarie e di ausilio al Segretario Comunale, affiancandolo nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli, nonché sostituendolo unicamente in caso di assenza od impedimento per motivi di diritto.

2. Lo status giuridico ed economico del Vice Segretario Comunale, che è un funzionario direttivo in possesso di laurea, è disciplinato dall'apposito Regolamento Organico che individua anche le particolari responsabilità gestionali attribuite al medesimo.

Art. 35 - Uffici - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 36 – Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 37- Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi del Comune che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.

Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) la struttura organizzativo-funzionale;
- b) la dotazione organica;

c) le modalità organizzative della commissione di disciplina.

Art. 38 - Servizi - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto od in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 39- Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 40 - Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 41 - Istituzione

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia giuridica e finanziaria tramite apposito atto contenente il relativo Regolamento che ne disciplina l'organizzazione e l'attività.

2. Il Regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le

modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 42 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 43 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione vigila sull'esecuzione degli atti del medesimo ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione

Art. 44 - Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutte l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Istituzione.

Art. 45 - Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di un quinto dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Ai suddetti Amministratori è esteso l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 15 dello Statuto.

Art. 46 - Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società ed il Comune.

Art. 47 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana del Triangolo Lariano per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 48 - Controllo interno - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio in materia di gestione economico-finanziaria del Comune. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, di principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli Organi e degli Uffici del Comune.

Art. 49 - Il Revisore dei Conti

1. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Revisore dei Conti, prescelto in conformità a quanto dispone l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 fra gli iscritti:

- a) nel ruolo di Revisori Ufficiali dei Conti;
- b) nell'Albo dei Dottori Commercialisti;
- c) nell'Albo dei Ragionieri;

e deve inoltre possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Saranno altresì disciplinati con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicandosi per quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 2399 e s.s. del Codice Civile.

3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il Revisore dei Conti adempie alle funzioni attribuitegli dalla legge, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e collabora col Consiglio nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo, secondo le seguenti modalità:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio, del conto consuntivo e tutte le volte che sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

5. Per l'esercizio della sua funzione il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

6. Il Revisore dei Conti adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 50 - Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo e nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 51 - Forme collaborative - Principio di cooperazione

1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 52 – Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 53 – Consorzi

1. Il Consiglio, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti Locali per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal comma 2 del precedente art. 52, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio nell'Albo Pretorio dell'Ente Locale dove ha sede il Consorzio. Inoltre tutti gli atti deliberativi del Consorzio devono essere inviati agli Enti aderenti.

3. Il Consiglio, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 54 - Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 55 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento

complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento connesso.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 56 - Partecipazione popolare

1. Il Comune, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alle sue attività attraverso l'istituzione di " Consulte " nella cui composizione devono essere rappresentate essenzialmente le varie Associazioni, Enti e persone competenti nello specifico settore.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi del Comune.

3. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti interessati su specifici problemi.

Art. 57 - Iniziativa politica ed amministrativa – Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti Comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi

procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione ed informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, nei tempi fissati dal Regolamento, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 60 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà sentire i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 58 - Istanze

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 59- Petizioni

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere petizioni agli organi del Comune competenti per materia per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al comma 3 dell'art. 58 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto successivamente a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, che deve essere comunicato al soggetto proponente.

Art. 60 - Proposte

1. L'iniziativa popolare per l'adozione di atti a tutela di interessi collettivi si esercita mediante la presentazione al Sindaco di una proposta presentata da cittadini, singoli o associati.

2. Il Sindaco la trasmette entro 60 giorni al Consiglio corredata dei pareri di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Se il termine previsto al comma 2 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sulla stessa. Il Sindaco è comunque tenuto successivamente a porre la proposta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

Art. 61 - Associazionismo e partecipazione - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative, di cooperazione e di volontariato fra cittadini tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 62 – Associazioni

1. La Giunta riconosce e registra, previa istanza degli interessati, le Associazioni che operano sul territorio, secondo le norme dettate dal Regolamento.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi deliberanti delle stesse.

Art. 63 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Art. 64 - Incentivazione

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

2. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alle prescrizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 65 – Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su un quesito referendario che sia già stato oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 15% del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative del referendum.

5. Tale Regolamento viene approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati.

Art. 66 - Effetti del Referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 67- Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 68 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. Il Comune può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 69 - Difensore civico - Istituzione

1. A garanzia della imparzialità e del buon andamento della amministrazione il Comune istituisce l'Ufficio del Difensore Civico.

2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende da essa dipendenti.

3. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e svolge un ruolo di garante delle imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi e le disfunzioni, le carenze ed i ritardi della stessa nei confronti dei cittadini.

Art. 70 - Nomina - Revoca - Decadenza

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo due votazioni, da tenersi nella seduta successiva, nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro sei mesi dall'approvazione del Regolamento di cui all'art. 73 del presente Statuto.

4. Rimane in carica per cinque anni, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

5. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione entro sei mesi.

6. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dal comma 8 dell'art. 13 dello Statuto.

7. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con votazione segreta dal Consiglio Comunale adottata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 71 – Requisiti

1. Il Difensore Civico deve essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di probità, di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.

2. La carica di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale.

3. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e coloro che risultano nominati a rappresentare il Comune nell'assemblea di un altro Ente;

c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune o qualsiasi altro dipendente di Ente che possa in una qualche maniera intervenire sugli atti del Comune;

d) gli Amministratori di Enti od Aziende dipendenti dal Comune;

e) coloro che siano Amministratori o abbiano rapporto di lavoro col Comune o con Enti, Istituzioni od Aziende che siano sovvenzionati dal Comune nonché con Imprese, Società, Enti ed Associazioni che abbiano rapporti con i predetti soggetti;

f) il Revisore dei Conti.

Art. 72 - Mezzi e prerogative

1. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere gratuitamente dagli Uffici del Comune dagli Enti ed Aziende da esso dipendenti copie degli atti e documenti nonché ogni notizia connessa alla questione trattata e senza che possano essergli opposti dinieghi od il segreto d'ufficio. Il funzionario che impedisce o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

2. Il Difensore Civico può intervenire presso il Comune, l'Azienda Speciale, le Concessionarie di servizi comunali, i Consorzi e le Società che garantiscono pubblici servizi comunali nell'ambito del territorio comunale per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. Il Difensore Civico acquisite le documentazioni e le informazioni necessarie, comunica al cittadino che ne ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni, l'eventuale azione promossa e può informarli dei rimedi che eventualmente possano essere esperiti in sede amministrativa e giurisdizionale.

4. Il Difensore Civico segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti.

5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni.

6. Il Difensore Civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

Art. 73 - Modalità e procedure di intervento

1. Il Regolamento di funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico disciplina le modalità, le procedure di intervento e l'indennità di funzione.

2. I Consiglieri Comunali non possono proporre istanze al Difensore Civico.

3. Il rapporto di pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore Civico.

4. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 74 - Appalti e contratti - Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 75- Funzione normativa – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 15% degli elettori per proporre modificazione allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 76 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con la procedura stabilita dai commi 3 e 4 dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio della Commissione Statuto, da richiedersi almeno 30 giorni prima dell'adunanza del Consiglio. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblico avviso di tale deposito all'Albo Pretorio.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art. 77 – Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza Comunale e vengono approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai Cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

7. Fino alla adozione dei suddetti Regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 78 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento Comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 79 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, nonché le sue modificazioni, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

2. Il Sindaco, invia lo Statuto, nonché le sue modificazioni, muniti delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto nonché le sue modificazioni, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, nonché alle sue modificazioni, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto, nonché delle sue modificazioni da parte dei cittadini.

6. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.